



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
C.N.A.

Approvato con Delibera del Consiglio Federale N 03-11/190 del 29 Aprile 2011

Art. 1 - DEFINIZIONE

1. In base agli artt. 42 e 45 dello Statuto Federale e agli artt. 97 e 102 del R.O.F., i Maestri, Istruttori e Allenatori (di seguito tutti denominati "Allenatori") sono riuniti nel Comitato Nazionale Allenatori (**di seguito C.N.A.**) che è suddiviso in settori corrispondenti alle specialità di: **Curling, Figura, Hockey, Stock Sport, Velocità, Sledge Hockey e Wheelchair Curling**. La sede del **C.N.A.** è presso la F.I.S.G..
2. E' istituito un Albo degli Allenatori, nel quale sono iscritti, con l'indicazione del livello e della qualifica tecnica federale rispettivamente rivestiti, coloro che hanno frequentato con esito favorevole uno dei corsi di formazione indetti dalla **F.I.S.G.** e sono in regola con i versamenti previsti dal Consiglio Federale.
3. L'attività degli Allenatori è regolata dallo Statuto, dai Regolamenti Federali, dal presente Regolamento Generale e dagli specifici Regolamenti di Settore.

Art. 2 - COMPITI

1. Al **C.N.A.** è affidato il compito di formare e aggiornare gli Allenatori e di assolvere, nell'ambito delle proprie competenze, ai compiti ad esso affidati dal Consiglio Federale.

Art. 3 - REQUISITI PER RICOPRIRE IL RUOLO DI ALLENATORE

1. Per rivestire la qualifica di Allenatore occorre avere compiuto il diciottesimo anno di età, essere tesserato alla **F.I.S.G.**, essere inquadrato nei ruoli federali.
2. Avere frequentato con esito positivo uno dei corsi indetti dalla **F.I.S.G.** secondo il programma di formazione previsto dai Regolamenti di settore.

Art. 4 - DOVERI DEGLI ALLENATORI

1. Gli Allenatori sono tenuti a mantenere costante il loro aggiornamento; a partecipare ai corsi di aggiornamento previsti dai Settori d'appartenenza, pena l'esclusione dal ruolo secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti di Settore; nonché a mantenersi in Condizioni Ottimali fisiche e morali allo scopo di assolvere al proprio compito con la massima responsabilità e competenza.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno tutti gli Allenatori hanno il dovere di provvedere al rinnovo del tesseramento e alla iscrizione all'Albo Federale con il versamento delle quote annue stabilite dalla **F.I.S.G.**

Art. 5 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il **C.N.A.** è retto da un Consiglio Direttivo che dura in carica per l'intero ciclo olimpico ed è composto da:

- il Presidente, nominato dal Consiglio Federale;
 - un Referente per ogni Settore agonistico della **F.I.S.G.** nominato dal Consiglio Federale su proposta del **C.N.A.** di settore. I settori agonistici della **F.I.S.G.** sono: Curling, Figura, Hockey, Stock Sport, Velocità, Sledge Hockey e Wheelchair Curling.
 - il rappresentante di Settore più anziano di età funge da Vice Presidente
- Coadiuvata l'attività del Consiglio Direttivo, un responsabile Tecnico nominato dal Consiglio Federale con funzione di coordinatore per la formazione dei Tecnici.

2. Il Consiglio Direttivo:

- Viene convocato almeno 4 volte l'anno
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. In caso di parità risulta determinante il voto del presidente
- I componenti il Consiglio Direttivo del **C.N.A.** hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni indette. Un qualsiasi componente del Consiglio Direttivo che sia assente, salvo comprovati casi di forza maggiore, per tre riunioni consecutive nel corso del quadriennio, è dichiarato decaduto.

Art. 6 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante del **C.N.A.**, fatta eccezione per le attribuzioni riservate dalla legge o dallo Statuto al Presidente della **F.I.S.G.**. È nominato dal Consiglio Federale, dura in carica per il quadriennio olimpico e può essere rinominato.
2. Il Presidente è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del buon funzionamento del **C.N.A.**.
3. In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente in carica che, in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, ne fa le veci fino alla nomina, da parte del Consiglio Federale, del nuovo Presidente

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.N.A.

1. Il Consiglio Direttivo del **C.N.A.** :
 - Redige in accordo coi rappresentanti di Settore il programma di attività annuale
 - Redigere, in accordo con i rappresentanti dei Settori i bilanci di previsione e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale
 - Cura la formazione e l'aggiornamento degli allenatori
 - Tiene aggiornato l'albo degli allenatori
 - Svolge un ruolo di controllo dei singoli settori
 - Nomina i componenti delle Commissioni d'esame nei vari corsi sentito il **C.N.A.** di settore,
 - Verifica che lo Staff dei docenti proposto dai singoli settori risponda alle esigenze previste dai singoli corsi
 - Può presentare proposte al Consiglio Federale in ordine alle normative delle singole iniziative relative alla formazione ed aggiornamento degli allenatori.

Art. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Sono compiti del Presidente:

- convocare, almeno quattro volte l'anno, il Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, fissandone la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno e diramando le convocazioni almeno 5 giorni prima della data prevista. E' facoltà del - grado di fornire un contributo costruttivo all'attività del **C.N.A.**;
- redigere, in accordo con i rappresentanti dei Settori, il programma dell'attività annuale;
- formulare al Consiglio Federale proposte di regolamentazione delle iniziative in essere;
- svolgere un ruolo di controllo sulle iniziative dei singoli Settori;
- proporre agli Organi competenti gli eventuali riconoscimenti da assegnare agli Allenatori;
- deferire al Procuratore Federale il tesserato passibile di provvedimenti disciplinari;

Art. 9 - CATEGORIE ALLENATORI

1. Nel rispetto delle direttive emanate dalla Comunità Europea e fatte proprie dal **C.O.N.I.**, la **F.I.S.G.** ha aderito al **Piano Nazionale di Formazione dei Quadri Sportivi, SNaQ**, adeguando il proprio Regolamento dei Tecnici, favorendo così l'opportunità di partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento. Tali momenti sono identificati i seguenti livelli e gradi degli Allenatori delle varie discipline della **F.I.S.G.**:

Gradi competenza F.I.S.G.

Riconosciuti dalla F.I.S.G. ma non rientrano nel programma **SNaQ** del **C.O.N.I.**

- **Animatore**
- **Istruttore** per
meriti sportivi si accede direttamente a questa qualifica, vedi **C.N.A.** di specialità
- **Allenatore 1° livello**
- **Allenatore 2° livello**
- **Allenatore 3° livello**

Gradi di competenza C.O.N.I.

Allenatore 4° livello

Ogni allenatore deve rimanere almeno due stagioni agonistiche complete nella categoria di appartenenza prima di poter partecipare al corso o di passaggio ai livelli superiore.

Art. 10 - C.N.A. DI SETTORE

1. L'attività tecnica del **C.N.A.** si estrinseca nei programmi predisposti nelle varie discipline attraverso l'azione operativa dei **C.N.A.** di Settore quali:

C.N.A. Curling

C.N.A. Figura: Artistico - Danza - Sincronizzato

C.N.A. Hockey

C.N.A. Stock Sport

C.N.A. Velocità: Pista lunga - Short Track.

C.N.A. Sledge Hockey

C.N.A. Wheelchair Curling

Art. 11 - COMPOSIZIONE DEI C.N.A. DI SETTORE

1. Ogni **C.N.A.** di Settore è composto da tutti gli allenatori di una determinata specialità sportiva.
2. Ogni **C.N.A.** di settore è retto da un Consiglio di Settore e da un Coordinatore di settore nominati dal Consiglio Federale secondo le indicazioni ricevute dal **C.N.A.** di settore secondo quanto indicato nel proprio regolamento interno
3. Il Consiglio di Settore si riunisce, almeno tre volte l'anno, dietro convocazione del Coordinatore del **C.N.A.** di settore

Art. 12 - COMPITI DEI C.N.A. DI SETTORE

1. I compiti dei **C.N.A.** di Settore sono:
 - attuare le iniziative deliberate dal **C.N.A.** Generale;
 - stilare ed inviare al **C.N.A.** Generale un rapporto annuale sull'attività svolta;
 - aggiornare i dati delle schede personali di tutti gli iscritti del proprio Settore;
 - definire il Regolamento del Settore e presentarlo al **C.N.A.**, che dovrà inviarlo al Consiglio Federale per la successiva approvazione;
 - sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo **C.N.A.** i contenuti tecnici dei corsi di vario livello;
 - sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo **C.N.A.** il nominativo dei componenti le Commissioni di esame;
 - raccogliere ed inviare al **C.N.A.** le istanze e le proposte dei propri Allenatori.
 - Sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo **C.N.A.** Generale, lo Staff Docente dei corsi di settore nonché i componenti delle specifiche Commissioni di esame

Art. 14 - REGOLAMENTI DEI SETTORI

1. La formazione, l'organizzazione e l'attività degli Allenatori sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti di Settore.
2. I Regolamenti di Settore devono indicare le modalità di individuazione del Referente e del Consiglio di Settore, ed elencare tutti gli altri compiti previsti nel presente Regolamento Generale.

Art. 15 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento vigono lo Statuto della F.I.S.G., le specifiche disposizioni emanate dal Consiglio Federale e le norme contenute nei Regolamenti di Settore.

Art. 16 - VALIDITA'

1. Il presente Regolamento e le relative modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della **Giunta Nazionale del C.O.N.I.**

Art. 17 – TECNICI STRANIERI

1. Tutti i tecnici stranieri possono svolgere la loro attività sul territorio italiano a seguito deroga rilasciata dal **C.N.A.** di settore, il quale dovrà valutare la documentazione rilasciata dalla Federazione di provenienza del tecnico e riconoscere il livello italiano equivalente
2. Al primo corso utile il tecnico dovrà partecipare con le modalità previste dai regolamenti di C.N.A. di specialità
3. La deroga avrà la durata massima di una stagione agonistica.

Art. 18 – PARTECIPAZIONE AI CORSI E SESSIONE d'ESAME

Partecipazione ai corsi ed alle sessioni d'esame di Istruttore ed Allenatori di 1°, 2° livello, delle specialità dove è previsto dal piano di studi una prova pratica.
I candidati parteciperanno alle varie sessioni dei corsi e degli esami previo il pagamento di una quota di ammissione che sarà stabilita di anno in anno dalla F.I.S.G..

Qualora i candidati non superassero in prima istanza *l'esame tecnico didattico sul ghiaccio*, avranno la facoltà di poter partecipare alla successiva ripetizioni sia del corso che dell'esame stesso, solo con il pagamento della metà della quota già versata.
La ripetizione non potrà superare le due sessioni di esami, *(vale a dire una prima e una seconda volta)*, al termine del quale non superando la prova il candidato se vorrà partecipare ad una nuova sessione d'esame dovrà pagare per intero la quota di partecipazione.

Art. 19 – RICONOSCIMENTO DI QUALIFICHE TECNICHE ACQUISITE IN PASSATO

(Approvato con delibera C.F. 1-16/24 del 4 marzo 2016)

Gli allenatori del Settore Figura, in possesso di certificazioni di qualifica non più attuali, (medaglie cartone, bronzo, argento, oro, certificazioni federazioni o Enti esteri, certificazioni ISU datate anteriormente al 1996) e che non hanno proceduto all'adeguamento della loro qualifica prima del 2006, potranno ottenere l'inserimento nei quadri federali secondo il nuovo sistema, partecipando al corso di formazione corrispondente al livello richiesto e superandone l'esame finale. In base al curriculum sportivo certificato del richiedente, il CNA valuterà la possibilità di gratuità del corso.

Art. 20 RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DOPO UN PERIODO DI SOSPENSIONE

(Approvato con delibera C.F. 1-16/24 del 4 marzo 2016)

Il Tecnico che sospende l'attività fino a un massimo di 3 anni, per riprendere deve pagare le quote di tesseramento delle stagioni precedenti (fino ad un massimo di 3) e la quota della stagione in corso.

Oltre i 3 anni di sospensione dell'attività, il tecnico perde l'abilitazione all'insegnamento che potrà acquisire nuovamente solo frequentando un corso di aggiornamento indicato dal CNA, fermo restando il pagamento dei 3 anni di quote di tesseramento arretrate e quella della stagione in corso. Ai tecnici interessati verrà concesso il tesseramento sub-judice per il primo anno di ripresa dell'attività in attesa dello svolgimento del primo corso di aggiornamento utile. In caso di mancata partecipazione al corso, l'abilitazione all'insegnamento rilasciata sub-judice verrà nuovamente sospesa in attesa del corso successivo.

INDICE

Art. 1 - DEFINIZIONE

Art. 2 - COMPITI

Art. 3 - REQUISITI PER RICOPRIRE I RUOLI DI MAESTRO-ISTRUTTORE E DI MAESTRO-ALLENATORE

Art. 4 - DOVERI DEI MAESTRI

Art. 5 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6 - IL PRESIDENTE

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.N.A.

Art. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Art. 9 - CATEGORIE ALLENATORI

Art. 10 - C.N.A. DI SETTORE

Art. 11 - COMPOSIZIONE DEI C.N.A. DI SETTORE

Art. 12 - COMPITI DEL C.N.A. DI SETTORE

Art. 13 - TESSERAMENTO

Art. 14 - REGOLAMENTI DEI SETTORI

Art. 15 - NORME FINALE

Art. 16 - VALIDITA'

Art. 17 – TECNICI STRANIERI

Art. 18 – PARTECIPAZIONE AI CORSI E SESSIONE d'ESAME

Art. 19 – RICONOSCIMENTO DI QUALIFICHE TECNICHE ACQUISITE IN PASSATO

Art. 20 – RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DOPO UN PERIODO DI SOSPENSIONE

